

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’articolo 51, comma 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, ha previsto l’acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l’evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto in particolare il comma 2 ter dello stesso articolo 51, che dispone che l’Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che ha istituito presso l’ACI il pubblico registro automobilistico; viste le note della Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali del 31 dicembre 2020 e dell’8 gennaio 2021, con le quali viene sottoposto al Comitato Esecutivo, alla luce delle richiamate disposizioni normative ed a seguito dell’intervenuta scadenza della precedente Convenzione con la Regione Toscana in materia di tasse automobilistiche, la stipula di un Disciplinare finalizzato a regolare la cooperazione con la stessa Regione per il triennio 1° gennaio 2021-31 dicembre 2023; visto lo schema di atto, e relativi allegati, al riguardo predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura dell’Ente; visto in particolare l’ambito e le modalità della cooperazione, come dettagliati nella “Tabella dei servizi e ruoli/responsabilità e descrizione tecnica delle procedure” allegata al Disciplinare; tenuto conto che viene confermato l’assetto informatico/organizzativo e l’ambito della cooperazione tra l’ACI e la Regione Toscana previsto dalla previgente Convenzione scaduta il 31 dicembre 2020; considerato che l’ambito cooperativo è ulteriormente rafforzato dalla previsione di un Piano di lavoro che le parti si impegnano ad adottare annualmente, con il quale saranno definite le attività gestionali la cui esecuzione, funzionale alla gestione del tributo, è pianificata per l’anno successivo; tenuto conto che la sottoscrizione del Disciplinare non comporta un reciproco scambio di prestazioni da parte dei soggetti coinvolti, ma si sostanzia nella corretta amministrazione del tributo, nell’erogazione del servizio di assistenza ai contribuenti e nell’acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche di cui al predetto articolo 51, comma 2-bis, del decreto legge n. 124/2019, ovvero in attività finalizzate alla realizzazione del buon andamento della pubblica

amministrazione di cui all'articolo 97, comma 2, della Costituzione ed al soddisfacimento dell'interesse pubblico; tenuto conto altresì che lo stesso Accordo non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto sono pienamente soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 medesimo; considerato che la cooperazione tra l'ACI e la Regione Toscana non si configura quindi quale scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì quale modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati; tenuto conto, relativamente agli aspetti economici, che la Regione Toscana riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte nei suoi confronti nei termini previsti dal Disciplinare; considerato che eventuali ulteriori o diverse attività richieste ad integrazione del Disciplinare in parola saranno oggetto di autonoma e separata valutazione; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti alla collaborazione in questione, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate a titolo di rimborso degli stessi, trovano copertura, quanto all'esercizio 2021, nel competente conto assegnato alla Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali e che, per le successive annualità, saranno imputati ai corrispondenti stanziamenti di competenza della medesima Direzione per gli esercizi interessati; preso atto che lo schema di Disciplinare risulta conforme a quanto previsto dal Capo V del vigente "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione" in materia di accordi dell'Ente con altre pubbliche amministrazioni; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici dell'Ente ai fini dello sviluppo delle attività e dei servizi delegati, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, secondo logiche di efficientamento, di qualità erogata, di innovazione digitale, di economicità della gestione e di incremento dei livelli di interoperatività con altre pubbliche amministrazioni; **autorizza** la stipula di un Disciplinare di cooperazione in materia di tasse automobilistiche regionali tra l'Ente e la Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre 2023, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett.C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione, nonché per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento del Disciplinare in parola. La Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti in esecuzione della presente deliberazione.”.



DISCIPLINARE

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA	3
2. PREMESSE	3
3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....	4
4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI	5
5. ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA	8
6. DEFINIZIONE DEI RUOLI	8
7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE.....	9
8. PIANI DI LAVORO	9
9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	9
10. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.....	10
11. PROPRIETA' DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO	10
12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI.....	11
13. FORO COMPETENTE	11
14. ALLEGATI	11

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA

Il presente documento costituisce il Disciplinare tecnico/economico (d'ora in poi "Disciplinare"), cioè il documento che definisce l'ambito della cooperazione tra la Regione (di seguito per brevità anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico (di seguito per brevità "ACI"), anche per il tramite delle loro società *in house*, in attuazione di quanto disposto dall'art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, di seguito riportato:

"Art. 51 - Attività informatiche in favore di organismi pubblici

2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis."

2. PREMESSE

La cooperazione in materia di gestione della tassa automobilistica tra la Regione e l'ACI, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico e conseguentemente dell'Archivio Integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L. 157/2019, è regolata dal presente Disciplinare, dopo aver premesso:

- a) che la legge n. 449/97, "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*", all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che l'art. 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, autorizza le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ad affidare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche con apposito disciplinare ad ACI;
- c) che l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: "Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi

delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”;

- d) che in base al disposto di cui all’articolo 2 della Legge Regionale 22 settembre 2003, n. 49, la Regione può svolgere le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), previa sottoscrizione di apposito disciplinare, adottato dalla Giunta Regionale;
- e) che ACI ha approvato, con avvio previsto nel 2021, un progetto strategico ad investimento, finalizzato all’applicazione dei principi definiti nell’Art. 51 della Legge 157/2019, in particolare per quanto riguarda la razionalizzazione dei sistemi informativi ed il conseguente sviluppo di economie di scale fra le Regioni, da concretizzarsi mediante la realizzazione di nuovo sistema gestionale che metterà a frutto l’esperienza maturata dal riuso del sistema Gestionale della Tassa Automobilistica della Regione Toscana (GTART) e dall’uso del Sistema Informativo Tassa Auto (SINTA);
- f) che la Regione Toscana si riserva la possibilità di intraprendere le attività previste dalla Decisione n. 12 del 09/03/2020, sulla base dell’andamento della collaborazione rimandandone la definizione al piano di lavoro previsto al punto n. 8 del presente “disciplinare”, con particolare riferimento all’installazione dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche presso il centro di elaborazione dati dell’ACI, quale polo strategico nazionale di riferimento con l’impegno a conseguire gli obiettivi di cui al primo comma dell’art. 51 della legge 157/2019.

3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019 è richiesta ad ACI la cooperazione per la gestione dell’archivio Regionale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/attività:

- I) la costituzione;
- II) l’aggiornamento e la bonifica;
- III) il controllo di qualità della di base dati;
- IV) Il calcolo della tassa automobilistica dovuta;
- V) il controllo merito per l’individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo;
- VI) la generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l’iscrizione a ruolo;
- VII) la gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso;
- VIII) l’analisi dei dati;
- IX) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi;
- X) la gestione dell’accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato

La gestione dell’archivio così come sopra descritta può avvenire anche attraverso sviluppo ed utilizzo di software applicativo dell’Amministrazione o in riuso.

I procedimenti necessari per assicurare la gestione dell’archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti con procedure completamente digitalizzate e, se necessario, con il supporto di servizi non informatici. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l’assistenza ai contribuenti, erogata tramite canali on-line, Uffici della Pubblica Amministrazione, oppure tramite gli operatori

economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della Legge 264/1991 e, ove previste, dalle norme e dalle direttive stabilite dalla Regione.

4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI

I. Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'attività consiste nella generazione del ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 (infra Archivio Integrato).

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Qualora le attività oggetto del presente disciplinare non siano effettuate attraverso sviluppo ed utilizzo di software applicativo dell'Amministrazione o in riuso al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati ACI è disponibile ad adottare, d'accordo con la Regione, le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery.

II. Aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione, dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA.

L'attività consiste altresì nella verifica e conseguente correzione massiva delle posizioni con anomalie individuate sull'archivio delle tasse automobilistiche attraverso forniture di dati elaborate ad hoc dal sistema informativo del PRA, previa verifica della corrispondenza con i dati dell'archivio Regionale e dell'archivio Integrato. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio dei dati devono essere concordate con il soggetto attivo di imposta.

III. Controllo di qualità

I dati di cui ai commi precedenti sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

Il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un

provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.

IV. Calcolo del dovuto.

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) utilizzando la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal PSP (accreditatisi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, all'amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento. Il calcolo del dovuto è effettuato nel rispetto delle predette procedure anche per i pagamenti effettuati previa domiciliazione bancaria.

V. Controllo di merito

Il controllo di merito è finalizzato all'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo. Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e regionali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. All'atto del pagamento della tassa automobilistica, grazie ad un controllo di merito preventivo, viene calcolato l'importo dovuto utilizzando i dati presenti sull'archivio Regionale e quelli certificati sul Pubblico Registro Automobilistico; inoltre, ciascun evento di aggiornamento dei dati di un veicolo comporta in automatico l'attivazione del controllo di merito.

Sub procedimento del controllo di merito, è quello relativo alle radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada e ss. modificazioni, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive regionali.

VI. Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo.

In base degli esiti del controllo di merito di cui al precedente numero 5) vengono estratte dall'archivio delle tasse automobilistiche le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo i controlli di qualità, si procede con le attività di recupero nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

VII. Gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso.

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai procedimenti riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati, sono attivate procedure:

- a) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche. La procedura si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- b) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e regionali, come ad esempio per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- c) per la ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- d) per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- e) per la gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai precedenti punti a-d il soggetto passivo di imposta o suo delegato, deve poter accedere in modo diretto, semplificato e multicanale alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti, anche mediante le strutture territoriali e centrali dell'ACI, degli Automobile Club federati e dell'Amministrazione titolare del tributo.

VIII. Analisi dei dati.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

La gestione, il controllo e la registrazione degli accessi sul ruolo, sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti.

X. La gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato.

È garantita la gestione dell'accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Inoltre, è consentito, al soggetto passivo di imposta o suo incaricato, l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura Fiscale, su tutte le piattaforme digitali della Regione, di ACI o più in generale della Pubblica Amministrazione, o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91. Gli Uffici Pubblici preposti garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento.

5. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA

Agli Studi di Consulenza che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere al ruolo Regionale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

6. DEFINIZIONE DEI RUOLI

La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al presente Disciplinare consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

La cooperazione, per volontà delle parti, potrà essere estesa, conformemente alle finalità di cui all'articolo 51 commi 1 e 2 bis, ad altri aspetti gestionali riguardanti la fiscalità dell'auto, con particolare riferimento all'Imposta Provinciale di Trascrizione ed all'aliquota di competenza Regionale sull'RC Auto. In tal caso le due Amministrazioni potranno definire obiettivi e procedimenti in sede di redazione del piano di lavoro di cui al successivo articolo 8. Gli eventuali costi incrementali sostenuti da una delle due Amministrazioni saranno regolati annualmente.

7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha validità triennale e decorre dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno tre mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell'altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

8. PIANI DI LAVORO

ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.

Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente disciplinare destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

In base alla ripartizione della attività di cui all'allegato A, la Regione riconosce all'ACI il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore nei termini previsti dal presente disciplinare. I suddetti costi sono preventivamente stimati e approvati e una volta sostenuti sono rendicontati alla Regione ai fini della loro liquidazione trimestrale.

In sede di rendicontazione ove necessario si procederà a conguaglio.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato B.

Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

10. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

11. PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO

Al fine di porre in essere i procedimenti previsti dal presente Accordo di cooperazione, le parti metteranno a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di rispettiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà di ciascuna parte tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la gestione dei procedimenti, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati con l'utilizzo di propri mezzi e know-how.

Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione e di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Accordo di cooperazione.

Eventuali programmi di proprietà della Regione che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà dell'ACI a Regione e di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Accordo di cooperazione.

Le parti non potranno dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione.

I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, le relative analisi e documentazioni, dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Il Sistema Informativo del Pubblico Registro Automobilistico è in grado di garantire alla Regione una infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, reti di comunicazione) ad altissima resilienza ed affidabilità in quanto è rispondente alle specifiche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed ufficializzate da ACI nell'ambito delle procedure di qualifica come Polo Strategico Nazionale e che inoltre l'architettura del sistema è predisposta per soddisfare esigenze di Business Continuity ed eventualmente di Disaster Recovery.

12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Per quanto riguarda la disciplina della privacy e del trattamento dati si rimanda all'allegato C.

13. FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 133 comma 1 numero 2 C.P.A. vi è giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza territoriale è stabilita dall'art. 13 comma 1 C.P.A.

14. ALLEGATI

Il presente Disciplinare Tecnico comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato A - Tabella dei servizi e ruoli/Responsabilità e descrizione tecnica delle procedure;
- Allegato B - Stima dei costi differenziali annui;
- Allegato C - Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 28 GDPR 679/2016.

Per la Regione

Per l'ACI

Firma digitale

Firma digitale



FERRACANI
ALESSIO
REGIONE
TOSCANA
28.12.2020
10:32:06
UTC

AII. A al Disciplinare

TABELLA DEI SERVIZI E RUOLI/RESPONSABILITA' E DESCRIZIONE TECNICA DELLE PROCEDURE

Responsabilità: articolo 11, comma 2, legge 241/90 Titolarità: Titolarità della funzione pubblicistica: art. 51 d.l. 124/2019 per ACI, art. 2 L.R. 49/2003 per REGIONE TOSCANA						
PROCESSI	ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
1) Costituzione archivio delle tasse automobilistiche (infra archivio tributario)	COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - Generazione del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione Autonoma (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis L. 157/2019 (infra Archivio Integrato). Con la costituzione dell'archivio sono implementate le strutture hardware e software atte a garantire la continuità dei servizi di incasso e controllo e assistenza, attraverso il calcolo del dovuto on line.	Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzioni ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Sono altresì acquisiti i dati relativi alle cd. minivolture ai fini della messa in esenzione dei veicoli da parte dei rivenditori autorizzati, ove previsto dalla normativa regionale.	Base Dati Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche	REGIONE TOSCANA/ACI Informatica/ACI	REGIONE TOSCANA	ACI
		E' implementata la infrastruttura tecnologica per garantire le funzioni di Business Continuity (circolare 1/2019 AGID). L'infrastruttura entra in funzione quando l'archivio provinciale delle tasse automobilistiche subisce o va in blocco operativo per qualsiasi causa.	Sistema Informativo provinciale con Business Continuity (Replica Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche)	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA
		E' implementata la infrastruttura tecnologica per garantire le funzioni di Disaster Recovery (circolare 1/2019 AGID).L'infrastruttura entra in funzione quando l'archivio provinciale delle tasse automobilistiche subisce un deterioramento totale o parziale della base dati, al punto da renderla non più utilizzabile, per qualsiasi causa.	Sistema Informativo provinciale con Disaster Recovery (Replica Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche)	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA
		Integrazione archivi art 51 com 2bis. Al sistema informativo del pubblico registro automobilistico sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo.	Flussi di aggiornamento archivio Regionale	REGIONE TOSCANA	ACI (nota la funzione di integrazione è attribuita ad ACI dall'art. 51)	ACI
2) Aggiornamento e bonifica archivio tributario	AGGIORNAMENTO E BONIFICA ORDINARIA - L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica periodica e continuativa dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati messi a disposizione dalla Regione, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra PPAA.	Gestione Noleggi Lungo Termine : le Società di noleggio trasmettono ad ACI, direttamente oppure attraverso gli studi di consulenza, i dati dei contratti di noleggio a lungo termine. Tali dati vengono acquisiti sull'archivio integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis e successivamente messi a disposizione delle amministrazioni regionali/provinciali.	Aggiornamento archivi Regionali/Regionali	REGIONE TOSCANA	ACI	ACI
		I dati concernenti ogni veicolo presente sull'Archivio delle Tasse Automobilistiche, vengono costantemente aggiornati e verificati: con gli archivi disponibili, con gli atti di data certa prodotti dalla parte conformemente alle norme vigenti, ai dati presenti sull'ANPR ove resi disponibili dalla Regione. La base dati concernente il singolo veicolo è aggiornata solo previa verifica della fonte certificata di provenienza (nel rispetto delle competenze sulla titolarità del dato) e di conformità e coerenza del dato con le caratteristiche del veicolo e la sua storia tributaria. In particolare viene periodicamente effettuato il riscontro di coerenza tra l'Archivio delle Tasse Automobilistiche della Regione ed il PRA, in merito a radiazioni, fermi amministrativi, perdite di possesso a vario titolo (furto, dichiarazione sostitutiva ecc.), variazioni di targa, variazioni di proprietà, variazioni di residenza dei proprietari, variazioni di utilizzo e variazioni di residenza degli utilizzatori (acquirente con patto di riservato dominio, locatario e usufruttuario) e con l'Archivio Integrato con riferimento ai veicoli in Noleggio Lungo Termine.	Bonifica archivi	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	ACI o REGIONE
		L'intervento è effettuato massivamente o puntualmente, previa individuazione dell'anomalia e delle posizioni interessate, attraverso il recupero delle informazioni corrette da una fonte dati certificata (tale è anche l'atto di data certa) o dall'archivio integrato art. 51, comma 2 bis L. 157/2019. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio massivo dei dati da bonificare sono concordate tra gli attori. Le bonifiche puntuali possono essere effettuate anche in sede di istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni del soggetto passivo di imposta.	Bonifica archivi	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	ACI o REGIONE

PROCESSI	ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
3) Controllo di qualità dell'archivio tributario	<p>CONTROLLO DI QUALITA' ORDINARIO</p> <p>Il controllo di qualità garantisce il costante monitoraggio della qualità dei dati presenti nell'Archivio delle Tasse Automobilistiche mediante il periodico controllo delle posizioni tributarie sulla base dei dati contenuti nelle fonti dati certificate disponibili ed in particolare nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA. Il controllo è effettuato sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità.</p>	<p>Con il Piano Annuale dei Controlli di Qualità, predisposto dalla Regione entro il mese di gennaio dell'anno in gestione, sono individuate le fattispecie da sottoporre a controllo, la percentuale di posizioni da controllare e la frequenza dei controlli. Sono altresì individuate le attività in capo alla Regione, quelle in capo ad ACI e le attività congiunte. L'esito del controllo può essere positivo o negativo. In caso di esito negativo vengono attivate le azioni correttive che consistono principalmente nella notifica straordinaria.</p>	Diagnostico ed esito controlli	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	ACI
	<p>CONTROLLO DI QUALITA' SULLE ISTANZE, DOMANDE E CONTESTAZIONI DEFINITE DAI SOGGETTI PUBBLICI COMPETENTI, il controllo di qualità garantisce il costante monitoraggio della correttezza dei processi di definizione delle istanze, domande e contestazioni di parte che determinano una bonifica dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche. I controlli periodici o straordinari sono effettuati sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità.</p>	<p>Il controllo è avviato a valle del processo di ricezione, istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni di parte. I controlli sono effettuati sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità con il quale sono individuate le fattispecie e definiti tempi e quantitativi da controllare (vedi punto precedente). L'esito del controllo può essere Positivo o Negativo. In caso di esito negativo sono attivate le azioni correttive previste dal Piano: correzione della singola pratica, verifica massiva di tutte le pratiche appartenenti alla medesima fattispecie e relativa correzione, formazione. I controlli di qualità sono svolti come monitoraggio ex post del processo, sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.</p>	Aggiornamento posizione e fiscale in archivio	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA
	<p>CALCOLO DEL DOVUTO. Calcolo dell'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica e degli eventuali interessi e sanzioni, per la riscossione previa emissione del titolo di pagamento, sulla base dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.</p>	<p>Il calcolo del dovuto è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche provinciale(a seguito della richiesta di pagamento inoltrata dal PSP accreditato sulla piattaforma pagoPA) o sull'archivio nazionale (nel caso in cui la posizione sia assente sull'archivio delle tasse automobilistiche provinciale). Tale modalità di pagamento è gestita in cooperazione con ACI/ Informatica. ACI attraverso la procedura di aggiornamento e bonifica ordinaria provvede agli allineamenti necessari per la riscossione della tassa automobilistica per consentire il puntuale pagamento. Il calcolo viene effettuato per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato. Il calcolo del dovuto utilizza le stesse regole di determinazione dell'an e del quantum del controllo di merito.</p>	Importo dovuto dal soggetto passivo di imposta	Regione Toscana/ACI Informatica	REGIONE TOSCANA	ACI
	<p>LOCALIZZAZIONE DEL VEICOLO. Individuazione tramite l'applicativo AGID ACI PagoBollo del soggetto attivo di imposta.</p>	<p>Con la richiesta di pagamento inoltrata dal PSP accreditato sulla piattaforma pagoPA viene effettuato il calcolo del dovuto con l'ausilio di pagoBollo che controlla e determina la corretta imputazione del pagamento al soggetto attivo di imposta (funzione di localizzazione - servizio integrato in pagoBollo/pagopa messo a disposizione di tutte le regioni da Agid-ACI), (vedi anche punto precedente)</p>	Individuazione Regione/Regione autonoma beneficiaria del tributo (soggetto attivo di imposta)	ACI/ACI Informatica	ACI	ACI
4) Calcolo della tassa automobilistica dovuta	<p>EMISSIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNICO DI PAGAMENTO (IUV). Emissione da parte del sistema di incasso sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo del codice identificativo unico del pagamento.</p>	<p>Lo IUV è il codice identificativo unico del versamento generato dal sistema di calcolo del dovuto quando dal PSP viene trasmessa tramite la piattaforma pagoPA la richiesta di pagamento spontaneo (T4) della tassa automobilistica. Lo IUV è generato anche quando viene determinato l'importo dovuto dall'Amministrazione per la generazione degli avvisi di pagamento bonario o coattivo (T3). Allo IUV viene abbinato sempre il conto corrente sul quale il PSP riversa l'importo della tassa automobilistica incassata. ACI come Ente Erogatore può generare lo IUV o, in alternativa, includere nella transazione lo IUV generato dal sistema informativo Regionale/Regionale (riferimento SANP AGID Maggio 2019). Servizio integrato in pagoBollo/pagopa messo a disposizione di tutte le regioni/province autonome da Agid-ACI.</p>	IUV ACI (su uno o più conti bancari, per distinguere riscossione ordinaria o derivante da precontenzioso/contenzioso)	ACI/ACI Informatica	ACI/ACI inf	ACI
	<p>RICONCILIAZIONE. Abbainamento del pagamento con la posizione tributaria.</p>	<p>Operazione di abbinamento fra il versamento effettuato dal PSP (accreditatisi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica all'Amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento.</p>	Rendicontazione	ACI/ACI Informatica	ACI	ACI
	<p>PAGAMENTO MASSIVO. Processo che consente il versamento contestuale della tassa automobilistica per più veicoli indicati dal versante.</p>	<p>Pagamento sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo su un insieme di iarghe segnalate dal versante e non necessariamente unite da vincoli di proprietà, destinazione, uso ecc..</p>	Flusso di pagamenti	ACI/ACI Informatica	ACI	ACI

PROCESSI	ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
	PAGAMENTO CUMULATIVO. Processo che consente il versamento contestuale della tassa automobilistica per un insieme di veicoli identificati da una norma di legge.	<p>Pagamento sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo su un insieme di targhe unite da un vincolo e da norme stabilite dal legislatore Regionale o Nazionale (ad esempio la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successivamente la legge 11 dicembre 2016 n.23 hanno introdotto la facoltà di eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria e successivamente per le aziende con flotte di auto e camion. Le Regioni e le Province Autonome per l'attuazione delle suddette disposizioni devono preventivamente stabilire le eventuali diverse modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente il pagamento della tassa automobilistica regionale).</p> <p>Creazione del Front end per la raccolta dei dati. Raccolta e certificazione dei dati. Attività di controllo: Predisposizione flussi in scadenza - Predisposizioni flussi addebiti per tesoriere - il Tesoriere riscontra i dati per il prelevamento dal conto corrente del contribuente. Aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche per il calcolo del dovuto se previste riduzioni o agevolazioni. Prelievo automatico delle somme dovute dal conto corrente del contribuente. Generazione versamento e aggiornamento archivio delle tasse automobilistiche. Mandato di autorizzazione all'addebito Monitoraggio e controllo posizioni domiciliate Archivio regionale aggiornato</p>	Flusso di pagamenti		NON ATTIVO	
	DOMICILIAZIONE BANCARIA. Processo per il versamento della tassa automobilistica previa domiciliazione bancaria è autorizzazione al prelievo alla Amministrazione titolare del tributo.		Incasso della Tassa Automobilistica con SDD		NON ATTIVO	
	AVVISO DI SCADENZA	Generazione delle liste dei veicoli in scadenza entro il mese precedente a quello di pagamento. Invio degli avvisi di scadenza via mail, sms (per coloro che si sono accreditati sul sito ACI o della Regione o sull'app ACI Space ed hanno fornito e-mail o numero telefonico autorizzandone l'uso).	Avviso di scadenza digitale	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	ACI	ACI
5) Controllo merito	CONTROLLO DI MERITO. Processo finalizzato alla individuazione delle situazioni di inadempimento totale o parziale o di diritto al rimborso della tassa automobilistica.	Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e provinciali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. Il controllo di merito è attivato sulla base del piano di lavoro di cui all'articolo 8 del Disciplinare.	Posizioni tributarie insufficienti, tardive od omesse. Posizioni tributarie da rimborsare.	Regione Toscana ACI/ramite ACI Informatica	REGIONE TOSCANA	ACI
	RADIAZIONE D'UFFICIO. Processo di attuazione dell'articolo 96 del codice della Strada.	Ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, l'attività consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive provinciali. La Radiazione d'ufficio è attuata sulla base del piano di lavoro di cui all'articolo 8 del Disciplinare.	Elenco delle posizioni da radiare e a cui inviare l'informativa relativa all'avvio della procedura		NON ATTIVA	
	GENERAZIONE ED ESTRAZIONE DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE. Processo per l'estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni tributarie che risultano insufficienti, tardive o non dovute rispetto alla normativa vigente nell'anno di riferimento.	Sulla base degli esiti del controllo di merito vengono generate le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità sottoposta a controllo. Le posizioni generate sono verificate anche sulla base dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e nell'archivio integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis L. 157/2019 (es versamenti effettuati per errore su altre regioni). Sono inoltre eliminate le posizioni di importo inferiore al minimo recuperabile (sulla base delle disposizioni nazionali e regionali/provinciali) ed ogni altra posizione non recuperabile sulla base di leggi e direttive nazionali e regionali/provinciali o per incongruenza o assenza dei dati (in questo caso si attiva il processo di Aggiornamento e Bonifica Straordinari).	Posizione fiscale recuperabile	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	ACI
	RECUPERO BONARIO. Processo finalizzato al recupero stragiudiziale delle tasse automobilistiche che risultano non versate o versate in modo insufficiente mediante l'invio di una nota informativa ordinaria al contribuente. Il processo non è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione. Le segnalazioni dei contribuenti sono gestite in autotutela dall'Amministrazione.	Produzione e recapito comunicazione. Prima della spedizione dell' "Avviso bonario" è verificato ed approvato il modello di comunicazione selezionato su un campione significativo di posizioni irregolari, denominato "Prova di Stampa". Il destinatario dell'Avviso Bonario può richiedere la modifica (annullamento totale o parziale o ricalcolo) della pretesa tributaria utilizzando i canali di accesso all'assistenza ed alle informazioni messi a disposizione. Il provvedimento di modifica o ricalcolo è adottato in autotutela sulla base delle disposizioni vigenti e comunicato alla parte.	Avviso Bonario	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA

PROCESSI	ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
6) Generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari e recupero bonario o coattivo o iscrizione a ruolo	RECUPERO COATTIVO: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Processo finalizzato al recupero delle tasse automobilistiche che risultano non versate o versate in modo insufficiente, mediante notifica di ingiunzione di pagamento. Il processo è idoneo ad interrompere i termini di prescrizione. Le segnalazioni dei contribuenti sono gestite secondo le procedure previste dalla legge. L'ingiunzione di pagamento può essere preceduta dall'invio dell'Avviso Bonario.	Produzione, recapito e archiviazione ottica dell'ingiunzione e della cartolina di ritorno (con la relata di notifica). Prima della spedizione dell'Ingiunzione di pagamento con Atto Giudiziario è verificato ed approvato il modello di comunicazione selezionato su un campione significativo di posizioni irregolari, denominato "Prova di Stampa". L'ingiunzione di pagamento è notificata a termini di legge ed è idonea ad interrompere i termini di prescrizione. Il destinatario dell'ingiunzione può richiedere la modifica (annullamento totale o parziale o ricalcolo) della pretesa tributaria utilizzando i canali di accesso all'assistenza ed alle informazioni messi a disposizione. Il provvedimento di modifica o ricalcolo può essere adottato in autotutela sulla base delle disposizioni vigenti e comunicato alla parte o conseguente ad una sentenza delle Commissioni Tributarie.	Ingiunzione di Pagamento con atto giudiziario	NON ATTIVO		
	RECUPERO COATTIVO: ISCRIZIONE A RUOLO. Processo finalizzato al recupero delle tasse automobilistiche che risultano non versate o versate in modo insufficiente, previa iscrizione a ruolo. Il processo è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione. Le segnalazioni dei contribuenti sono gestite secondo le procedure previste dalla legge. L'iscrizione a ruolo può essere preceduta dall'invio dell'ingiunzione di Pagamento o dell'Avviso Bonario o da entrambi.	Il recupero coattivo è effettuato con l'iscrizione a ruolo. La gestione dei ruoli è affidata per legge ai concessionari autorizzati individuati dalla Regione/Regione autonoma con proprio atto conforme alle disposizioni normative. Durante la riscossione delle cartelle esattoriali sono garantiti ai contribuenti l'accesso alla propria posizione fiscale e l'assistenza. L'iscrizione a ruolo interrompe i termini di prescrizione. La fase di iscrizione a ruolo può essere preceduta dal recupero bonario e/o dall'ingiunzione di pagamento. In tali casi la procedura prevede l'estrazione delle posizioni non sanate nella fase di recupero bonario e/o dell'ingiunzione di pagamento, la generazione di una comunicazione da notificare e la gestione delle successive attività di assistenza al contribuente al quale anche in questa fase è garantito l'accesso alla propria posizione fiscale. Gli esiti delle lavorazioni del contenzioso effettuate da Regione sono acquisiti sull'archivio.	Generazione delle liste ed Iscrizione a Ruolo	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA
	RATEIZZAZIONE. Processo finalizzato alla gestione rateale del debito per tasse automobilistiche verso l'Amministrazione titolare del tributo.	Su richiesta dell'utente l'adempimento dell'obbligazione tributaria viene frazionato. Viene così determinato l'importo del singolo rateo. Dopo la riscossione del rateo, si procede all'aggiornamento della posizione tributaria in archivio anche con l'acquisizione del piano rateale. Comunicazione alla regione delle rate pagate per permettere il ricalcolo della rata finale.	Piano rateale e aggiornamento posizione	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA
	CONTROLLO DI QUALITÀ. Processo interno finalizzato a verificare la correttezza delle procedure di estrazione dei dati dall'archivio delle tasse automobilistiche.	Controlli di qualità sul flusso dati (ante spedizione) degli atti di recupero (avviso bonario e atti di accertamento) o delle posizioni da scrivere a ruolo. All'esito del controllo si procede con la fase di trasmissione della comunicazione o con l'adozione delle azioni correttive necessarie (come bonifica dei dati o rettifica della posizione con annullamento totale o parziale della pretesa tributaria)	Verbale esito controllo/Azioni correttive	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	ACI
7) Gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti	PRESENTAZIONE, RICEZIONE, ISTRUZIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI PARTE. Processo finalizzato alla definizione delle Istanze di Rimborso, delle Domande di Esenzione e Sospensione, delle Contestazioni avverso le richieste di recupero bonario o coattivo.	L'istanza di Rimborso è trasmessa all'Ufficio competente. Dopo la presa in carico da parte della PA è istruita e definita sulla base dei dati presenti nell'archivio delle tasse automobilistiche e la documentazione presentata dall'istante. Con la definizione viene aggiornato l'archivio delle tasse automobilistiche.	Provvedimento di rimborso o di riacusazione	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	Fase Procedimentale ACI/Provvedimento Regione
		Ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione totale o parziale previste dalle norme statali e provinciali per i veicoli storici (ultraventennali). L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche.	Provvedimento di esenzione o di riacusazione motivata	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	Fase Procedimentale ACI/Provvedimento Regione
		Ricezione, istruzione e definizione delle sospensioni d'imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati, ove prevista dalla normativa provinciale.	Provvedimento di sospensione dell'obbligazione tributaria	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	Fase Procedimentale ACI/Provvedimento Regione
		Ricezione, istruzione e definizione delle esenzioni disabili. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. Per le domande presentate dai diversamente abili sono adottate tutte le misure di tutela del dato necessarie per garantirne la riservatezza in ottemperanza alla normativa vigente	Provvedimento di esenzione o di riacusazione motivata.	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	Fase Procedimentale ACI/Provvedimento Regione
		Ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta direttamente dalla parte con le modalità stabilite dalla Regione e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. Le memorie difensive presentate dai contribuenti avverso gli atti di recupero vengono presentate presso gli sportelli abilitati all'assistenza e gli altri canali on line messi a disposizione: mail, PEC o mediante compilazione di un format. Per l'assistenza in tale fase vedi attività successiva.	Provvedimento di annullamento o accoglimento totale o parziale.	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	Fase Procedimentale ACI/Provvedimento Regione

PROCESSI	ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	OUTPUT	Attori coinvolti	Titolarità funzione	Responsabilità output
		Ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta direttamente dalla parte con le modalità stabilite dalla Regione e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. Le memorie difensive presentate dai contribuenti avverso gli atti di recupero vengono presentate presso gli sportelli abilitati all'assistenza e gli altri canali on line messi a disposizione: mail, PEC o mediante compilazione di un format. Per l'assistenza in tale fase vedi attività successiva.	Provvedimento di annullamento o accoglimento totale o parziale.	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	Fase Procedimentale ACI/Provvedimento Regione
8) Analisi dei dati	ESTRAZIONE ED ANALISI DEI DATI. Processo finalizzato alla estrazione ed analisi dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche ed il loro eventuale incrocio con dati presenti su altre banche dati disponibili, per lo studio dei fenomeni fiscali, il controllo di gestione, il supporto alle decisioni strategiche, ecc..	Le procedure per l'estrazione e l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione/Regione Autonoma, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche e delle altre banche dati pertinenti disponibili. I report prodotti sono accompagnati dalla relativa analisi per fornire indicazioni e supporto alle decisioni strategiche della politica regionale e di ACI per le finalità di cui all'art. 51 L. 157/2019. Se il dato non è disponibile o processabile dal datamart l'elaborazione è effettuata sulla base di uno specifico sviluppo software.	Report dati statistico (Datamart o altre fonti). Forniture analitiche dati.	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	ACI
9) Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi	CONTROLLO DEGLI ACCESSI. Processo finalizzato alla rilascio ed abilitazione degli accessi.	Gestione e controllo delle abilitazioni per l'accesso sull'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati secondo il profilo abilitato. Registrazione e controllo degli accessi. Le procedure sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti. Sono adottate procedure amministrative per il blocco informatico degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso.	Nomina responsabile o sub responsabile. Individuazione responsabile trattamento dei dati. Provvedimenti per l'autorizzazione agli accessi agli archivi con diverse profilazioni. Provvedimenti di blocco degli accessi.	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA
	SICUREZZA DEI DATI. Processo finalizzato alla difesa da attacchi esterni o interni dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche e sulle banche dati correlate.	Sono adottate tutte le procedure ritenute idonee ai sensi del GDPR 679/2016 per garantire la sicurezza dei dati sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio dei soggetti abilitati all'accesso sia in consultazione che in modifica.	Regolamento interno.	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA
10) Gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazione e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato.	ACCESSO ALL'ASSISTENZA (TRASPARENZA)	Gestione delle richieste di accesso agli atti, in conformità alla normativa vigente, e di consultazione e modifica della posizione fiscale del veicolo. Il soggetto passivo di imposta accede, anche mediante web, telefono e posta elettronica, alle informazioni concernenti la propria posizione tributaria, e ne può richiedere la modifica o l'aggiornamento sulla base di documenti, certificazioni, atti o attestazioni aventi valore giuridico, mediante le strutture Regionali/Regionali dell'Amministrazione titolare del tributo, le strutture di ACI e, ove autorizzati, gli Studi di Consulenza Automobilistica.	Bonifica puntuale d'archivio. Informativa utente.	Regione Toscana, ACI (UUTT), ACI INF	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA/ACI
	VISURA FISCALE	Generazione e rilascio della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso.	Visura fiscale	Funzione automatizzata in GTART	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA/ACI
11) Innovazioni	GESTIONE PROATTIVA DELL'ARCHIVIO: efficientamento gestione posizione patologiche. Es. procedure concorsuali o similari, defunti	Analisi e gestione delle posizioni per le quali il titolare della posizione ha assunto uno status che potrebbe potenzialmente rendere più difficoltosa l'azione di recupero del tributo evaso.	Produzioni liste soggetti e invio atti	Regione/ACI	REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA



FERRACANI

ALESSIO

REGIONE TOSCANA

29.12.2020

12:40:22 UTC

Regione Toscana

STIMA COSTI DIFFERENZIALI ANNUALI

1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023

Valori in Euro

STIMA DEI COSTI DIFFERENZIALI ANNUALI

Nel prospetto che segue sono stimati i costi differenziali sostenuti da ACI per la gestione dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche e delle attività correlate ai sensi dell'Articolo 51, comma 2ter della Legge 157/2019. La stima è condotta ai soli fini delle previsioni di bilancio. I costi effettivi (fuori campo IVA_ Interpello Agenzia delle Entrate n. 956-1004/2018) saranno rendicontati secondo la periodicità trimestrale prevista dal Disciplinare e, ove necessario, soggetti a conguaglio finale.

Procedure	Attività	Personale	Totale
1) Costituzione, aggiornamento, bonifica e controllo di qualità dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche. Calcolo della tassa automobilistica. Controllo di merito. Analisi dei dati. Innovazioni (punti 1-5, 8 e 11 all. A)	206.914	612.384	819.297
2) Generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari e recupero. Gestione e definizione delle istanze dei contribuenti (punti 6 e 7 All. A)	6.250	609.548	615.798
3) Gestione dell'accesso agli atti e delle richieste di informazione e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli da parte del soggetto passivo di imposta. Sicurezza dei dati e controllo degli accessi (Punti 9 e 10 All. A)	145.578	353.456	499.034
Totale stima costi annui differenziali	358.742	1.575.387	1.934.129

Anni uomo impiegati

Procedure	Coordinam. Gest. Amm.	ACI Informatica*	UUTT	Totale
1) Costituzione, aggiornamento, bonifica e controllo di qualità dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche. Calcolo della tassa automobilistica. Controllo di merito. Analisi dei dati. Innovazioni (punti 1-5, 8 e 11 all. A)	3,24	2,00	6,00	11,24
2) Generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari e recupero. Gestione e definizione delle istanze dei contribuenti (punti 6 e 7 All. A)	1,413	1,25	6,00	8,66
3) Gestione dell'accesso agli atti e delle richieste di informazione e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli da parte del soggetto passivo di imposta. Sicurezza dei dati e controllo degli accessi (Punti 9 e 10 All. A)	3,213	0,75	3,00	6,96
Totale	7,864	4,00	15,00	26,86

*risorse rendicontate allocate presso la Regione e presso ACI Informatica

STIMA COSTI ANNUALI DIFFERENZIALI, SALVO CONGUAGLIO.

Valori in Euro

1) Costituzione, aggiornamento, bonifica e controllo di qualità dell'archivio tributario delle tasse automobilistiche. Calcolo della tassa automobilistica. Controllo di merito. Analisi dei dati. Innovazioni (punti 1-5, 8 e 11 all. A)

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,02	170.000	4.111		4.111
Attività di gestione	a/p	1,77	69.664	123.513		123.513
Attività di gestione amministrativa	a/p	1,44	69.664	100.316		100.316
Attività UUTT	a/p	6,00	64.074	384.444		384.444
Attività di gestione informatica	a/p	2,00	99.875	199.750	199.750	
Missioni e formazione	quota			7.164	7.164	
Totale				819.297	206.914	612.384

(1) Avvisi di scadenza digitali con e.mail e sms.

11

2) Generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari e recupero. Gestione e definizione delle istanze dei contribuenti (punti 6 e 7 All. A)

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,018	170.000	3.045		3.045
Attività di gestione	a/p	0,30	69.664	20.585		20.585
Attività di gestione amministrativa	a/p	1,10	69.664	76.630		76.630
Attività UUTT	a/p	6,00	64.074	384.444		384.444
Attività di gestione informatica	a/p	1,25	99.875	124.844		124.844
Missioni e formazione	quota			6.250	6.250	
Totale				615.798	6.250	609.548

8,663

SALVATORE MORETTO



FERRACANI
ALESSIO
REGIONE
TOSCANA
29.12.2020
12:41:16 UTC



Automobile Club d'Italia

**ALLEGATO C AL DISCIPLINARE DI COOPERAZIONE TRA
REGIONE TOSCANA E AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019

convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

**Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra la Regione Toscana e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Decisione della Giunta regionale n. 9 del 21/12/2020, è stato approvato lo schema di Disciplinare in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2021-2023, (di seguito Disciplinare) tra la Regione Toscana (di seguito anche “Regione”) e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione, codice fiscale 01386030488, rappresentata dal Dott. Alessio Ferracani, domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana, autorizzato alla stipula del presente Disciplinare ai sensi della citata Decisione della Giunta regionale

e

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dal Disciplinare;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Disciplinare oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è la Regione Toscana.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 dell’GDPR è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con decorrenza dal 01/07/2020, con Delibera della Giunta regionale n. 790 del 29/06/2020.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare, il cui schema è stato approvato con la Decisione della Giunta regionale n. 9 del 21/12/2020. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Disciplinare e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione.

2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dall'ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1.ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1.Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli e nell'allegato „INFORMAZIONI E ISTRUZIONI AGLI AUTORIZZATI“

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1.Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dal Disciplinare, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Disciplinare (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2.In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione

predefinita di

cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale “;

- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito del Disciplinare, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- trasmettere al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di

sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito applicate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.

- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;

- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Disciplinare implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Regione ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dal Disciplinare, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili.

2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Disciplinare, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679 e ai servizi in cooperazione.

Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la

violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione della cooperazione.

2.ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana

Il Dirigente

Dott. Alessio Ferracani



FERRACANI ALESSIO
REGIONE TOSCANA
28.12.2020
11:45:18 UTC

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani